

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Nr. Progr. **10**
Data **26/04/2018**
Seduta NR. **2**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/04/2018

Il VICE PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/04/2018** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| VERONESI GIAMPIERO | S | VECCHI ALESSIA | S | FACCHINI MICHELE | S |
| MARCHESINI GIULIA | S | TORLAI FABIO | S | BORGHI VITTORIO | S |
| LAFFI ELISA | N | QUERZÈ DAVIDE | S | MANSERVISI ALESSANDRO | S |
| MADDALONI CARMINE | N | IOVINO PAOLO | S | | |
| CRUCITTI PAOLA | S | SCARPELLI SILVIA | S | | |
| MORANDI NADIA | S | GALLERANI GABRIELE | S | | |
| BORTOLANI STEFANO | S | ZAVATTARO LEONARDO | S | | |
| <i>Totale Presenti: 15</i> | | | <i>Totali Assenti: 2</i> | | |

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, MADDALONI CARMINE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE, ZAVATTARO LEONARDO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

VECCHI ALESSIA, IOVINO PAOLO, FACCHINI MICHELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 58 in data 26.07.2012 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e l'Unione Terred'Acqua per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e delle attività di Protezione Civile;

Dato atto che l'Unione con deliberazione del proprio Consiglio n. 7 del 27.04.2016 ha modificato gli artt. 8, 9 e 10 della precedente convenzione approvata con la deliberazione sopra citata;

Evidenziato che il Comune di Anzola dell'Emilia non ha recepito tali ultime modifiche e che con le comunicazioni in data 04.08.2016 Prot. n. 17928, in data 17.10.2016 Prot. n. 23507 e in data 11.01.2017 Prot. n. 496 inoltrate via PEC all'Unione Terred'Acqua anzidetta, depositate agli atti, ha evidenziato, tra l'altro, alcune criticità derivanti al Comune di Anzola dell'Emilia dal nuovo testo della convenzione approvata per come ampiamente riportato nelle medesime note e relativi allegati, criticità che non erano peraltro emerse in sede di Unione all'atto dell'approvazione della convenzione in Consiglio;

Richiamata la deliberazione n. 13 in data 26.03.2018 con la quale la Giunta dell'Unione Terred'Acqua ha dato atto che i Comuni dell'Unione Terred'Acqua si impegnano a modificare l'art. 9 della citata convenzione prevedendo una diversa modalità di ripartizione dei proventi delle sanzioni di loro specifica competenza in base a leggi e normative vigenti, che saranno attribuite percentualmente in relazione alle sanzioni accertate sui singoli territori, al netto di tutte le spese riferite al procedimento di gestione delle sanzioni;

Ritenuto che la modifica proposta sia necessaria per ottimizzare i rapporti finanziari tra Unione e Comuni, adottando un criterio di ripartizione dei proventi più conforme alla realtà dei singoli territori, in considerazione anche delle esperienze derivanti dal criterio adottato nel periodo precedente;

Evidenziato che relativamente al Comune di Anzola dell'Emilia le modifiche da apportare alla convenzione, al fine di adeguare il testo complessivo a tutte le modifiche intervenute rispetto alla convenzione approvata nell'anno 2012, riguardano gli artt. 8, 9 e 10;

Vista la bozza di convenzione da ultimo inoltrata dall'Unione Terred'Acqua e pervenuta in data 21.04.2018, Prot. n. 9862;

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle motivazioni sopra esposte, procedere alla modifica dell'art. 8 – Riparto delle spese, dell'art. 9 – Proventi – e dell'art. 10 – Beni immobili, mobili ed attrezzature, della convenzione approvata nell'anno 2012 in relazione al riparto delle entrate a titolo di sanzioni Codice della Strada e delle relative spese, come segue:

COMUNE DI ANZOLA

| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ART. 8 - RIPARTO DELLE SPESE</p> <p>1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 21 del DL 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i comuni al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate.</p> <p>2. I costi per il mantenimento e di funzionamento delle sedi di presidio localizzate presso i Comuni aderenti sono a carico dell'Unione e vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e/o con fondi trasferiti dai Comuni.</p> <p>3. Tutte le spese di funzionamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.</p> <p>4. I Comuni si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.</p> <p>5. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno detrazioni dei costi per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.</p> | <p>Art. 8 - RIPARTO DELLE SPESE</p> <p>1. Le spese di servizio sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese devono rientrare nei limiti fissati dalla vigente normativa.</p> <p>2. I costi per il mantenimento e di funzionamento delle sedi di presidio localizzate presso i comuni aderenti sono a carico dell'Unione e vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri.</p> <p>3. Tutte le spese di funzionamento, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno a carico della stessa, fatta eccezione per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.</p> <p>4. Nel caso in cui le entrate del servizio non siano sufficienti a finanziare interamente le spese di gestione, di funzionamento e di investimento, i comuni si obbligano al pagamento della differenza, a conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in maniera proporzionale alla popolazione residente calcolata su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente.</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">ART. 9 - PROVENTI</p> <p>1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti nonché i rimborsi delle spese sostenute già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall'Unione.</p> <p>2. Relativamente alle sanzioni per violazione del codice della strada i relativi introiti verranno retrocessi ai Comuni, in relazione alle competenze territoriali, dedotte le spese sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, al fine di destinarli in applicazione dell'art. 208 del codice della strada.</p> <p>3. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.</p> <p style="text-align: center;">ART. 10 - BENI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZZATURE</p> <p>10. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni al codice della strada restano di proprietà dei comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi comuni.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 9 - PROVENTI</p> <p>1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada sono di spettanza dell'Unione.</p> <p>2. Tali proventi saranno dalla stessa destinati secondo quanto previsto dagli articoli 142 e 208 del codice della strada. La parte rimanente della quota dei proventi da destinare, detratte tutte le spese riferite alla gestione delle sanzioni, è attribuita ai singoli comuni aderenti all'Unione in maniera proporzionale al peso delle sanzioni elevate sui singoli territori.</p> <p>3. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.</p> <p style="text-align: center;">ART. 10 - BENI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZZATURE</p> <p>10. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni al codice della strada sono utilizzate dall'Unione in comodato d'uso. Le spese di gestione e funzionamento degli strumenti sono interamente a carico dell'Unione.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Visti:

- lo schema di convenzione allegato;
- il TUEL n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 all'art. 23 - comma 21 - in materia di contenimento delle spese per i servizi trasferiti alle Unioni dai Comuni;
- il D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame dalle competenti Commissioni Consiliari nella seduta del 20.04.2018;

Udita, sul punto, la precisazione del Segretario Comunale in ordine al testo della proposta e l'illustrazione del **Sindaco** il quale ripercorre gli eventi in ordine temporale partendo dalla convenzione del 2012;

Uditi, nell'ordine, gli interventi del Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), dell'Assessore **Roma** per alcune precisazioni, dei Consiglieri **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle") il quale dichiara inoltre il voto contrario, e **Marchesini G.** (Capogruppo "Anzola Bene Comune");

Udite, infine, le repliche del **Sindaco**, per alcune risposte, dei Consiglieri **Gallerani**, il quale dichiara inoltre il voto contrario, **Borghi** che spiega il voto contrario espresso dal suo Gruppo, e **Marchesini G.** la quale dichiara a nome del Gruppo di maggioranza il voto favorevole;

Dato atto che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Giorgio Benvenuti, ha espresso il proprio parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;

Dato atto, infine, che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Manservisi) espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

DELIBERA

- 1) Di modificare, per le motivazioni ed i fini di cui in premessa, gli artt. 8, 9 e 10 della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 58 in data 26.07.2012, come segue:

"ART. 8 - RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese di servizio sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese devono rientrare nei limiti fissati dalla vigente normativa.
2. I costi per il mantenimento e di funzionamento delle sedi di presidio localizzate presso i comuni aderenti sono a carico dell'Unione e vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri.
3. Tutte le spese di funzionamento, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno a carico della stessa, fatta eccezione per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.
4. Nel caso in cui le entrate del servizio non siano sufficienti a finanziare interamente le spese di gestione, di funzionamento e di investimento, i comuni si obbligano al pagamento della differenza, a conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in maniera proporzionale alla popolazione residente calcolata su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente.

ART. 9 - PROVENTI

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada sono di spettanza dell'Unione.

2. Tali proventi saranno dalla stessa destinati secondo quanto previsto dagli articoli 142 e 208 del codice della strada. La parte rimanente della quota dei proventi da destinare, detratte tutte le spese riferite alla gestione delle sanzioni, è attribuita ai singoli comuni aderenti all'Unione in maniera proporzionale al peso delle sanzioni elevate sui singoli territori.
3. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.

ART. 10 – BENI IMMOBILI MOBILI ED ATTREZZATURE

10. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni al codice della strada sono utilizzate dall'Unione in comodato d'uso. Le spese di gestione e funzionamento degli strumenti son interamente a carico dell'Unione.”

- 2) Di approvare il testo della convenzione (Allegato A) con le modifiche di cui al punto 1), demandando al Sindaco, la sottoscrizione del nuovo testo della convenzione con le modifiche approvate dalla presente deliberazione;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto all'Unione Terred'Acqua per i successivi provvedimenti di competenza, dando atto che i competenti servizi dell'Unione adotteranno successivi provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti all'attivazione della convenzione approvata con il presente atto;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Manservisi), resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere al seguito di competenza.

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA
DELLE FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE
ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

Il giorno @@@ del mese di @@@ dell'anno @@@, nella Sede dell'Unione Terred'acqua, con la presente convenzione, tra i signori:

- **GIAMPIERO VERONESI**, nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** (codice fiscale 80062710373) con sede a Anzola dell'Emilia (BO) in Via Grimandi, 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **IRENE PRIOLO**, nata a Bologna il 21/07/1974, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALDERARA DI RENO** (codice fiscale 00543810378) con sede a Calderara di Reno (BO) in Piazza Marconi, 7, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **CLAUDIO BROGLIA**, nato a Crevalcore (BO) il 28/06/1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CREVALCORE** (codice fiscale 00316400373) con sede a Crevalcore (BO) in Via G. Matteotti, 191, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **EMANUELE BASSI**, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 17/04/1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco

pro-tempore del **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** (partita IVA 00702211202) con sede a Sala Bolognese (BO), in Piazza Marconi, 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **LORENZO PELLEGGATI**, nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (codice fiscale 00874410376) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) in Corso Italia, 70, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

- **GIUSEPPE VICINELLI**, nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** (partita IVA 00525081204), con sede a Sant'Agata Bolognese (BO) in Via 2 Agosto 1980, n. 118, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **EMANUELE BASSI**, nato San Giovanni in Persiceto (BO) il 17/04/1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente pro-tempore **dell'UNIONE TERRED'ACQUA** (codice fiscale 03166241202) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in Corso Italia, 70, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 20/12/2011, Rep. 3155, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala

Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese (di seguito chiamati Comuni) hanno costituito l'Unione Terre d'Acqua, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali E.R. n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, a seguito di apposite deliberazione dei Consigli Comunali, hanno deciso il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e le attività di Protezione Civile, approvando nel contempo l'apposita convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 30/07/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
- che la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 27/4/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ha modificato gli articoli 8, 9 e 10 della precedente convenzione approvata con delibera consiliare nr. 22 del 30/7/2012 ;
- **che a seguito dell'ulteriore esperienza maturata nella gestione del servizio, è emersa la necessità di ottimizzare i rapporti finanziari tra Unione e Comuni, adottando un criterio di ripartizione dei proventi più conforme alla realtà dei singoli territori, in considerazione anche delle esperienze derivanti dal criterio adottato nel periodo precedente;**

- che si è ritenuto, pertanto, necessario modificare la convenzione con apposite deliberazioni di Consiglio comunale e di Consiglio dell'Unione di seguito citate:

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Comune di Anzola Emilia | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Comune di Calderara di Reno | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Comune di Crevalcore | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Comune di Sala Bolognese | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | Delibera Consiglio Comunale n. @@@ del @@@, esecutiva |
| Unione Terre d'Acqua | Delibera Consiglio Unione n. @@@ del @@@, esecutiva |

- tutto cio' premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – FINALITÀ

1. L'Unione, con la gestione associata delle funzioni e servizi afferenti la Polizia Municipale e Protezione Civile persegue l'obiettivo di consolidare i servizi già in associazione al fine dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché l'obiettivo di assicurare la gestione unitaria finalizzata a garantire:

- a) politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- b) la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della

circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

e) dare attuazione, in ambito intercomunale, alle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali (predisposizione del piano intercomunale con lo studio del territorio, la valutazione dei rischi e le procedure di mitigazione degli stessi);

f) individuare gli interventi di prevenzione necessari a fronteggiare i rischi previsti (sorveglianza e verifiche in collaborazione con la Provincia e la Regione, informazione alla cittadinanza, ecc.);

g) incentivare la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali

2. Alla Giunta dell'Unione sono attribuiti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L. Regionale E.R 04/12/2003 n. 24 e successive modifiche, i compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul Corpo Unico nell'espletamento del servizio di polizia locale.

3. L'ambito territoriale nel quale si esplicano le funzioni di cui alla presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione delle funzioni relative alla Polizia Municipale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale (di seguito Corpo Unico). In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa, già posti in esecuzione nei Comuni e individuate nell'allegato al presente atto.

2. Fermo restando le competenze del Sindaco in materia di Protezione Civile sul proprio territorio, vengono trasferite le funzioni di Protezione Civile e l'Ufficio Sovracomunale di Protezione Civile già in associazione per lo svolgimento di tutte le funzioni inerenti la materia e meglio identificate nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 3 - MODALITA, OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE**

1. L'Unione svolge l'attività di protezione civile attraverso il Corpo Unico, coadiuvato da un comitato tecnico composto da un referente per ogni Comune al fine di mantenere un collegamento costante con le singole realtà territoriali.

2. Al fine di svolgere i compiti assegnati, l'Unione si avvale altresì del supporto progettuale ed operativo di un Gruppo di Lavoro sovracomunale di Protezione Civile costituito da rappresentanti dei Volontari della Protezione Civile indicate dalle Associazioni del Volontariato presenti sul territorio dell'Unione.

Art. 4 - MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui al precedente art. 2 avviene con decorrenza 01/09/2012.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art. 2 attribuite fino ad allora ai Comuni, riguardanti le materie oggetto del trasferimento o, succedendo a tutti gli effetti giuridici ai Comuni nei rapporti e nei contratti in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite. Pertanto al Servizio della Polizia Municipale compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale. Alla stessa stregua, nei PEG dei Comuni, le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti ai servizi saranno assegnate al responsabile del Corpo Unico che, in virtù della presente convenzione, diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000.

3. Sono fatte salve le competenze di Ufficiale di Governo nonché le attribuzioni quale autorità in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica riservate dall'Ordinamento ai Sindaci con riferimento alle rispettive comunità.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa costituita attraverso il trasferimento del personale attualmente comandato presso il servizio associato; detto trasferimento avverrà con apposito atto nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti. Il suddetto personale nella fase iniziale rimarrà giuridicamente comandato all'Unione.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e

quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art. 6 e 10.

7. L'Unione applica ai servizi i regolamenti in vigore nei singoli Enti che si impegnano alla progressiva armonizzazione dei regolamenti stessi.

Art. 5 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, i Comuni possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti .

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie trasferite.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione il personale dalla data prevista ai sensi del precedente art. 4, comma 1. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

5. La dotazione organica, l'organigramma del servizio vengono annualmente determinate, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

6. Il Comandante del Corpo Unico, responsabile della struttura, viene nominato con proprio atto dal Presidente dell'Unione sulla base degli indirizzi della Giunta dell'Unione. La struttura operativa dei servizi unici del Corpo Unico è organizzata in base a un progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEI SERVIZI DEL CORPO UNICO

1. Il Comune dell'Unione individuato quale sede del Corpo Unico comprensivo del servizio di Protezione Civile è quello di San Giovanni in Persiceto.

2. Presso ognuno dei comuni costituenti l'Unione sarà attivo un presidio territoriale, fatti salvi gli aspetti organizzativi definiti in sede progettuale.

Art. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci e gli assestamenti previsionali che comportano aumenti di spese a carico dei comuni dell'Unione, devono essere concordati con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione

stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 8 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese di servizio sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese devono rientrare nei limiti fissati dalla vigente normativa.
2. I costi per il mantenimento e di funzionamento delle sedi di presidio localizzate presso i comuni aderenti sono a carico dell'Unione e vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri.
3. Tutte le spese di funzionamento, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno a carico della stessa, fatta eccezione per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.
4. Nel caso in cui le entrate del servizio non siano sufficienti a finanziare interamente le spese di gestione, di funzionamento e di investimento, i comuni si obbligano al pagamento della differenza, a conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in maniera proporzionale alla popolazione residente calcolata su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente.

ART. 9 - PROVENTI

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada sono di spettanza dell'Unione.
2. Tali proventi saranno dalla stessa destinati secondo quanto previsto dagli articoli 142 e 208 del codice della strada. **La parte rimanente della quota dei proventi da destinare, detratte tutte le spese riferite alla gestione delle sanzioni, è attribuita ai singoli comuni aderenti all'Unione in maniera proporzionale al peso delle sanzioni elevate sui singoli territori.**
3. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.

Art. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del trasferimento, esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando in concessione d'uso gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; utilizza altresì in comodato d'uso gratuito i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto fra l'Unione e il Comune concedente.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione

7. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo Unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione.

8. I beni acquistati dal Corpo Associato durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione.

9. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto ed accettato dal Comandante del Corpo Unico prima dell'inizio dell'attività.

10. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni al Codice della Strada, di proprietà dei comuni, sono utilizzate dall'Unione in comodato d'uso. Le spese di gestione e funzionamento degli strumenti sono interamente a carico dell'Unione.

Art. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il trasferimento delle funzioni all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato al precedente art. 4 ed ha durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

Art. 12 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.

2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi

da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale già conferito.

4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.

5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico-economica.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Art. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

GIAMPIERO VERONESI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

IRENE PRIOLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVALCORE

CLAUDIO BROGLIA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

EMANUELE BASSI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

LORENZO PELLEGATTI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

GIUSEPPE VICINELLI _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

EMANUELE BASSI _____

Allegato n. 1

ELENCO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CORPO UNICO

Di seguito si elencano le seguenti attività precisando che si tratta di un'elencazione esemplificativa e non necessariamente esaustiva.

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada);
- b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
- d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- h) attività legate alla protezione civile compresa l'attuazione e l'aggiornamento del Piano sovracomunale di Protezione Civile e i piani speditivi comunali.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **10** del **26/04/2018**

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE

OGGETTO

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE</p> <p>Data 24/04/2018</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p> |
| <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 24/04/2018</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p> |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 26/04/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
ZAVATTARO LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 17/05/2018